



COMUNE DI SINNAI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PARERE N. 7 DEL 26.02.2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio, in Cagliari presso lo Studio del Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Aldo Cadau, (Presidente del Collegio)

Dott.ssa Roberta Manca (Componente del Collegio)

Dott. Romolo Salis (Componente del Collegio)

per svolgere l'attività di controllo e verifica in merito al riconoscimento ex art. 194, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dei debiti fuori bilancio segnalati con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 11/02/2020 avente ad oggetto - **Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio a favore della Città Metropolitana di Cagliari (ex provincia di Cagliari). Art. 194 comma 1 lettera A) del D.Lgs. n. 267/2000**" per complessivi euro 2.544,00 (duemilacinquecentoquarataquattro/00) a favore della Città Metropolitana di Cagliari, e per essa a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione di Cagliari, in relazione al debito residuo relativo alla cartella n. 025 2016 00131849 27/00.

Per detto debito è stata individuata adeguata copertura finanziaria imputando la spesa di € 2.544,00 con mezzi ordinari di bilancio cod. Bil. 1.06.01.

Il Collegio dei Revisori, acquisita preliminarmente la documentazione dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

TENUTO CONTO CHE

- la nota della Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Ingegnere Silvia Serra, con la quale comunica una situazione debitoria pari ad euro 2.544,00 a favore della Città Metropolitana di Cagliari e per essa a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione di Cagliari, in relazione al debito residuo relativo alla cartella n. 02520160013184927/000;
- nella relazione il Responsabile specifica che:
 - con ordinanza n. 163 del 01/08/2011 emessa dal Dirigente del Settore Ecologia e Polizia Provinciale della Provincia di Cagliari, notificata a mezzo posta ed acquisita al protocollo dell'Ente n. 13159 in data 08/08/2011, l'amministrazione provinciale ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 12.000,00 (oltre le spese di notifica pari a € 5,60) elevata con verbale di accertamento n. 002C/2008 in data 01/04/2008 per violazione delle disposizioni di cui all'art. 133, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - con delibera della Giunta Comunale n. 119 del 11/10/2011 è stata disposta la costituzione in giudizio nella persona del Sindaco pro tempore in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Sinnai, innanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari al fine di proporre opposizione avverso l'ordinanza sopra richiamata;
 - con sentenza n. 579 in data 23/02/2015, il Tribunale Ordinario adito ha rigettato l'opposizione proposta confermando, pertanto, l'ordinanza di ingiunzione impugnata anche con riguardo alla misura della sanzione, nonché condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Cagliari;

- in pari data, il 23/02/2015, veniva inoltrato al Comune di Sinnai avviso di pagamento da parte della Provincia di Cagliari, in cui si intimava il pagamento entro 30gg. Della somma riconosciuta in sentenza pari a €. 12.963,28;

- il termine di 30 gg risultava assai ridotto, atteso che la somma dovuta all'Amministrazione provinciale in virtù della sentenza sopra richiamata, è da ricondurre alla fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lett. del D. Lgs. n. 267/2000, e pertanto il riconoscimento del debito doveva avvenire con deliberazione del Consiglio Comunale;

- con nota del 01/04/2015 veniva comunicata alla Provincia la volontà di pagare il debito nei modi e nei tempi previsti dalla legge, attendendo quindi la notifica ai sensi dell'art 14, comma 1 del D.L. n. 669 del 1996: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";

- con deliberazione n. 19 del 22/06/2015, il Consiglio Comunale ha riconosciuto la legittimità del debito di cui trattasi dell'importo complessivo di €. 12.963,28 a favore della Provincia di Cagliari – giusto impegno n. 652-0/2016 – capitolo 1230000;

- in assenza della notifica del titolo esecutivo ai sensi del suddetto comma 1 dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996, non si è proceduto al pagamento, e l'amministrazione provinciale di Cagliari ha notificato, attraverso la Società Equitalia quale agente di riscossione, la cartella di pagamento n. 02520160013184927 - ruolo n. 2016/001635 - relativo alla somma dovuta in conseguenza della sentenza sopra emarginata, pari a complessivi € 15.755,08.

- nella summenzionata cartella furono rilevati i codici tributi errati e, con particolare riguardo al codice 5287 corrispondente alla somma di € 2.400,00, non esiste alcuna corrispondenza tra il codice tributo e l'oggetto della cartella stessa, mentre per quanto attiene alle altre somme, pur in presenza di un codice tributo errato, i corrispondenti importi potevano essere ricondotti a quelli già indicati nell'ordinanza di ingiunzione emessa a suo tempo dalla Provincia di Cagliari;

- si constatava pertanto un vizio di forma nella cartella, in quanto riportava un codice che non identificava la sanzione;

- con Atto di Liquidazione del Settore LL.PP. e SS.TT. n° 98 del 06/02/2017 si è proceduto a liquidare l'importo complessivo di € 12.843,06 (di cui imposta € 12.463,28 + aggio € 373,90 + dir. not. € 5,88) a favore della Provincia di Cagliari, e per essa a favore di Equitalia Servizi di Riscossione SPA di Cagliari, con l'indicazione del seguente n. cartella 025 2016 00131849 27/000 e saldo tributi numero: 5286 e 5133;

- con pari atto si stabiliva di proporre la sospensione dell'attività di riscossione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 538 della L. 228/2012 per la verifica della correttezza della richiesta di pagamento e, se del caso, per lo sgravio della somma di € 2.400,00 se e in quanto non dovuta, dando atto che per la somma eccedente il debito fuori bilancio già riconosciuto dal Consiglio Comunale con la deliberazione sopra riportata, si sarebbe proceduto, nel caso di esito negativo della richiesta di sospensione/sgravio sopra riporta, alla predisposizione di apposita proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale per il riconoscimento della legittimità ai sensi di quanto previsto dall'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- in data 17.02.2017 questa Amministrazione ha richiesto alla Società Equitalia Servizi di Riscossione SPA di Cagliari la sospensione dell'attività di riscossione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 538 della L. 228/2012;

- in data 01.03.2017 è stata inoltrata istanza di transazione alla Città Metropolitana di Cagliari, rimasta priva di riscontro;

- in data 21.03.2017, la Società Equitalia Servizi di Riscossione SPA di Cagliari ha comunicato il diniego della sospensione, in quanto l'atto era stato notificato dall'Agente della Riscossione da più di 60 giorni rispetto alla data di presentazione della richiesta, provvedendo comunque a trasmettere tutta la documentazione all'Ente creditore al fine di consentire l'adozione di eventuali atti di competenza;

- l'Amministrazione ha operato al fine di garantire la correttezza dell'attività amministrativa soprattutto in relazione all'obbligo di effettuare un pagamento eventualmente non dovuto e nella consapevolezza che la somma individuata nella cartella

n. 02520160013184927000, pari a complessivi € 2.544,00, non avrebbe maturato ulteriori somme;

- con comunicazione prot. N. 21963 del 30/09/2019, l'Agenda delle Entrate Riscossione chiedeva riscontro della situazione debitoria del Comune di Sinnai, anche in relazione alla cartella n. 02520160013184927000, pari a complessivi € 2.544,00, ad oggi, non è pervenuto alcun provvedimento da parte della Città Metropolitana di Cagliari.

PRESO ATTO CHE

- il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse.

RITENUTO

opportuno procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. A), per un importo complessivo di euro 2.544,00.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSO

- che l'art. 194, comma 1, lett. A) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, stabilisce che, con deliberazione consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali";
- le "finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali" nel testo approvato il 12 Marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno che nel principio contabile n.2 "Gestione nel sistema del Bilancio" con

riferimento ai debiti fuori bilancio, ed in particolare a quelli derivanti da sentenza, enuncia che : “il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità, da parte del Consiglio, fa coincidere i due aspetti giuridico contabile in capo al soggetto che l’ha riconosciuto” ed al Principio 101 – Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso;

- che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio;
- che l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti. L’organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti;
- che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificando ed integrando il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha previsto al Titolo II il rafforzamento dei controlli per le Province ed i Comuni ed in particolare l’art. 239, lettera b), punto 6, stabilisce il parere obbligatorio dell’organo di revisione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

VISTO

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.04.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 29.04.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 recante T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni ha reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario, Patrimoniale, Controllo di Gestione ha reso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma e 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- che l'Ente intende provvedere al riconoscimento e finanziamento di detto debito fuori bilancio per complessivi euro 2.544,00.

RITENUTO

che le "origini" dei debiti siano state abbondantemente sviscerate nei documenti di cui in antefatto rilasciati dai Dirigenti di Settore,

ATTESTA

l'ammissibilità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio secondo le tipologie di cui all'art. 194, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Esaurita la verifica, il Collegio formalizza il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

Si raccomanda all'Ente di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Aldo Cadau

F.to Dott.ssa Roberta Manca

F.to Dott. Romolo Salis